

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 667

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**  
(MARONI)

col **Ministro di grazia e giustizia**  
(BIONDI)

col **Ministro delle finanze**  
(TREMONTI)

col **Ministro del tesoro**  
(DINI)

col **Ministro della difesa**  
(PREVITI)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**  
(FIORI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GNUTTI)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**  
(FISICHELLA)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(PODESTÀ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Trattato .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato bilaterale di «amicizia e collaborazione» sottoscritto a Bucarest, il 23 luglio 1991, dai Ministri degli esteri italiano e romeno, risponde all'esigenza di istituire un quadro giuridico di riferimento entro cui possano proficuamente svilupparsi iniziative di collaborazione italo-romena rese ora possibili dalla fine del regime totalitaristico di quel Paese e, più in generale, dal radicale mutamento intervenuto nelle relazioni Est-Ovest dalla fine del 1989 ad oggi. Tale collaborazione è destinata a svilupparsi, nell'intento delle due Parti, in una pluralità di settori: da quello politico e della sicurezza a quello economico-finanziario; da quello della formazione tecnico-professionale a quello culturale e della tutela ambientale.

Il trattato di «amicizia e collaborazione» tra l'Italia e la Romania è composto di ventiquattro articoli e si struttura sostanzialmente in sei parti:

- a) principi ispiratori dell'accordo;
- b) sicurezza e disarmo;
- c) cooperazione politica;
- d) cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;
- e) cooperazione culturale;
- f) cooperazione nel settore giuridico.

Speciale rilievo rivestono il preambolo e gli articoli da 1 a 5 e 21 del Trattato.

Nel preambolo, ove si fa richiamo alle tradizioni di amicizia ed alle affinità tra i popoli dei due Stati e dove si riconosce l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop, le Parti proclamano il loro attaccamento ai valori universali di libertà, democrazia, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e dichiarano la loro fedeltà ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di

Parigi e negli altri documenti della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Esse dichiarano altresì di volere rafforzare i loro rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato.

All'articolo 1 le parti professano l'intento di sviluppare le loro relazioni in uno spirito di collaborazione e nel rispetto reciproco.

All'articolo 2 le parti condannano il ricorso alla minaccia e all'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e si dichiarano a favore della composizione pacifica delle controversie internazionali. A tale fine sono pronte ad operare per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.

All'articolo 3 è espresso l'intento di favorire ulteriori riduzioni degli armamenti stazionanti in Europa e promuovere tra le parti forme di collaborazione anche in campo militare.

L'articolo 4 stabilisce il principio della consultazione tra le parti in caso di minaccia ai propri interessi e alla propria sicurezza.

All'articolo 5 le parti assumono l'impegno di collaborare per rafforzare i vincoli che esistono tra gli Stati europei e a tal fine opereranno per consolidare il ruolo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

All'articolo 21 le parti assumono l'impegno di consultarsi periodicamente su temi internazionali di comune interesse sia a livello governativo sia a livello di funzionari dei due Ministeri.

Un secondo gruppo di articoli (9, 10, 11, 12) delinea, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica in senso lato, attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, stimolare ogni forma di investimento diretto;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppare la collaborazione tra le due parti anche a livello europeo;

favorire la cooperazione nei settori della formazione professionale anche a livello dirigenziale;

migliorare i rapporti tra i due Paesi prioritariamente nei settori dei trasporti, di telecomunicazioni ed energetico;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione nel settore delle scienze e tecnologie avanzate, anche al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali in detti campi.

Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 riguardano la cooperazione culturale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi tra istituzioni, associazioni, enti e cittadini dei due Paesi;

restituzione reciproca delle opere d'arte trafugate o esportate illegalmente;

insegnamento e diffusione della lingua di ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, formazione e aggiornamento di docenti, collaborazione nei settori dei *mass-media*;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Infine, gli articoli 19 e 20 prevedono la collaborazione in materia giuridica e consolare, nonché lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

Nessun maggiore onere deriva dalle altre disposizioni dell'accordo.

Va, infatti, considerato che gli articoli da 6 a 10 prevedono impegni generici di collaborazione finanziaria ed economica, da attuarsi anche in sede comunitaria o attraverso organismi internazionali, che non implicano oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì opera di impulso e sollecitazione di iniziative di investimento e di cooperazione comune da parte di soggetti pubblici e privati, e possono, altresì, essere portati a buon fine ricorrendo agli strumenti finanziari previsti dalla recente legge 26 febbraio 1992, n. 212, sugli aiuti ai Paesi dell'est europeo.

Altri articoli dell'accordo, quali l'articolo 8 (sulle commissioni miste), l'articolo 11 (scienza e tecnologie avanzate), l'articolo 12 (ambiente e protezione civile), l'articolo 16 (cooperazione culturale), l'articolo 18 (scambi giovanili) trovano piena corrispondenza in accordi già in vigore tra le due Parti, e, specificamente, nell'accordo scientifico-tecnologico del 16 giugno 1964, in quello culturale dell'8 agosto 1967 e nel protocollo del 17 gennaio 1992.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Romania comporta i seguenti oneri per lo scambio di visite nel campo militare (articolo 3), nonché per le regolari consultazioni tra funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri (articolo 21).

Nell'ipotesi di una missione annuale nel campo militare, alla quale partecipano cinque Generali di divisione, con una permanenza a Bucarest di cinque giorni, nonché di una riunione annuale tra funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri cui partecipano cinque dirigenti, con una permanenza a Bucarest di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:

## 1. Articolo 3:

a) *Spese di missione:*

pernottamento: lire 180.000 al giorno × 5 giorni × 5 persone .....	L. 4.500.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario (\$ USA 94, al cambio di lire 1.600 = lire 150.000, cui si aggiungono lire 45.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di lire 150.000 viene ridotto di lire 50.000, corrisponden- te ad 1/3 della diaria): lire 145.000 × 5 giorni × 5 giorni × 5 persone .....	» 3.625.000

b) *Spese di viaggio:*

biglietto aereo Roma-Bucarest A/R × 5 persone = - lire 1.600.000 × 5 .....	» 8.000.000
---	-------------

Totale onere (art. 3) ... L. 16.125.000

## 2. Articolo 21:

a) *Spese di missione:*

pernottamento: lire 180.000 al giorno × 5 giorni × 5 persone .....	L. 4.500.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario (\$ USA 94, al cambio di lire 1.600 = lire 150.000, cui si aggiungono lire 45.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l'importo di lire 150.000 viene ridotto di lire 50.000, corrisponden- te ad 1/3 della diaria): lire 145.000 × 5 giorni × 5 giorni × 5 persone .....	» 3.625.000

b) *Spese di viaggio:*

biglietto aereo Roma-Bucarest A/R × 5 persone = - lire 1.600.000 × 5 .....	» 8.000.000
---	-------------

Totale onere (art. 21) ... L. 16.125.000

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1994 ammonta a lire 32.250.000 (in cifra tonda lire 33.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA ROMANIA**

La Repubblica Italiana e la Romania,  
muovendo dalle tradizioni di amicizia e dalle affinità  
spirituali e culturali tra i due popoli,  
riconoscendo l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop del  
23 agosto 1939,  
convinte della necessità di costruire le relazioni fra Stati  
sulla base dei valori universali di libertà, democrazia,  
pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,  
sospinte dai mutamenti di natura politica e istituzionale  
verificatisi in Europa,  
determinate a rendere irreversibile il superamento della  
divisione del continente,  
riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi  
dello Statuto delle Nazioni Unite,  
consce del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di  
Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri  
documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti,  
desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la  
Romania e le Comunità Europee,  
decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia,  
collaborazione e buon vicinato,  
hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

L'Italia e la Romania svilupperanno le loro relazioni sulla  
base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto,  
in conformità con i principi di sovranità, integrità territoriale,  
parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle  
libertà fondamentali dell'uomo.

**Articolo 2**

Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della  
minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e  
quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e  
sottolineano la necessità che tali controversie siano risolte con  
mezzi pacifici.

L'Italia e la Romania si adopereranno per il rafforzamento del  
ruolo delle Nazioni Unite, che hanno gli strumenti idonei a  
risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e  
all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione  
pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

**Articolo 3**

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per  
contribuire alla creazione di una situazione qualitativamente  
nuova in Europa che passi attraverso equilibri militari a livelli  
di armamenti sempre più bassi, compatibili con il mantenimento  
della stabilità e della sicurezza e sufficienti per la difesa. A  
dei Trattati e degli Affari legislativi



per copia conforme

*R. Felici*



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

In tale contesto le Alte Parti Contraenti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonché contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno anche nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano entrambe per la realizzazione del disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.

#### Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU.

Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.

#### Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far sì che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

In tale contesto l'Italia e la Romania sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonché la dimensione umana.

Esse agiranno per il miglioramento della collaborazione in Europa attraverso la creazione di nuove strutture permanenti idonee a consolidare la pace sul continente in conformità con gli esiti del Vertice di Parigi del 1990.

#### Articolo 6

La Repubblica Italiana e la Romania si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Romania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo.

Esse rilevano il ruolo fondamentale delle Comunità Europee in detta realizzazione nonché l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Romania e le Comunità Europee.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a dare concreta applicazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati all'articolo 6 del presente Trattato, nonché a tutte le altre convenzioni economiche vigenti.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e la Romania con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 10

Le Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico:

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.

#### Articolo 12

Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

#### Articolo 13

Gli impegni presi dall'Italia negli accordi bilaterali con la Romania rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

#### Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

#### Articolo 15

Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

#### Articolo 16

La Repubblica Italiana e la Romania, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano e romeno e desiderando contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due paesi.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra università e altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno, in conformità con gli impegni assunti, l'attività dei centri culturali e utilizzeranno pienamente le possibilità da essi offerte.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni e, a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Esse incoraggeranno le iniziative concernenti la istituzione di scuole bilingui.

#### Articolo 17

La Repubblica Italiana e la Romania concordano di restituirsi reciprocamente le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente dal territorio di una di esse e che si trovino sul territorio dell'altra Parte.

#### Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi.

Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due paesi.

#### Articolo 19

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nel campo giuridico e consolare.

Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte per visite ufficiali o a scopi culturali, turistici e privati.

#### Articolo 20

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

#### Articolo 21

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse.

A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Si terranno altresì consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri Degli Esteri.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.

#### Articolo 22

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno stato terzo.

#### Articolo 23


Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio dei documenti di ratifica.

**Articolo 24**

Il presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni.  
La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Bucarest il 25 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua romena, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA  
ITALIANA



PER LA ROMANIA

